



Ministero della Salute

Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e
degli organi collegiali per la tutela della salute

Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio 04 ex DGSA - Medicinali veterinari e dispositivi medici ad uso veterinario

Ufficio 07 ex DGSA - Alimentazione animale



11413226

REGIONI E PROVINCE AUTONOME
ASSESSORATI SANITA'
LORO SEDI

ASSALZOO
VIA LOVANJO, 6
00198 ROMA
FAX 068557270

FNOVI
VIA DEL TRITONE, 125
00187 ROMA
FAX 064744332

A.N.M.V.I.
VIA TRECCHI, 20
26100 CREMONA
FAX 0372403526

AIA
VIA G. TOMASSETTI, 9
00161 ROMA
FAX 0644249286

CIA
VIA M. FORTUNY, 20
00196 ROMA
FAX 0632687209

COLDIRETTI
VIA XXIV MAGGIO, 43
00187 ROMA
FAX 064871199

CONFAGRICOLTURA
CORSO VITTORIO EMANUELE II, 101
00186 ROMA
FAX 066861726

ASS. NAZ. ALLEVATORI SUINI
VIA L. SPALLANZANI, 4
00161 ROMA
FAX 0644170638

TELEFAX

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI VETERINARI ITALIANI - ROMA	
02. OTT. 2012	
PROT. N°	4656
CAT	FASC

Oggetto : Mangimi medicati e broda per suini

Ai sensi del D.Lgs 90 del 3 marzo 1993 art.4 e del D.M. 16/11/93, art.2, la produzione di mangimi medicati per autoconsumo presso aziende zootecniche, con l'utilizzo di premiscele medicate autorizzate è subordinato al possesso di un'autorizzazione interministeriale (Salute e Sviluppo Economico) basata su un parere favorevole espresso dalla commissione Provinciale di cui all'art.1, comma 1 di detto DM (come modificato dal DM 19/10/99).

Il detto parere favorevole, notificato all'interessato, dà titolo allo stesso di svolgere l'attività, in attesa dell'emanazione del decreto interministeriale.

Nell'allevamento suino, la somministrazione del mangime medicato avviene perlopiù a secco, tramite sistemi manuali o meccanici, in altri casi può avvenire tramite la somministrazione del mangime medicato nel sistema di distribuzione della broda.

La proposta di voler inserire direttamente la premiscela nella produzione della broda, pur considerando che può essere una pratica utile al fine di diminuire le cross contamination e automatizzare la pulizia degli impianti, non può non tener conto delle caratteristiche fisico-chimiche della premiscela (solubilità in primis).

A tal proposito, secondo quanto previsto dal DM 16/11/93 art.19, le premiscele per alimenti medicamentosi sono adatte alla miscelazione con mangimi solidi (sostanza secca superiore al 40%), mentre per la medicazione di mangimi liquidi ed acqua, sono disponibili i medicinali veterinari prefabbricati, per il cui utilizzo non è necessaria l'autorizzazione interministeriale di cui sopra.

In conclusione, ai sensi del D.Lgs 90 del 3 marzo 1993, art.4 e del D.M. 16/11/93, art.2, l'inclusione della premiscela direttamente nella broda, ricadrebbe comunque nell'attività di produzione di mangimi medicati per esclusivo uso aziendale a partire da premiscele medicate autorizzate sempre su prescrizione del Veterinario e sotto controllo dell'Autorità Sanitaria Locale.

Il Capo Dipartimento


